



**disciplinare per la gestione
delle segnalazioni di illeciti
– Whistleblowing.**

**Determinazione Direttore Generale
n. 10 del 20.02.2024**

Scandicci, 21 Febbraio 2024

Sommario

1. Fonte normativa	2
2. Definizioni	2
3. Principi generali	4
4. Le Segnalazioni	5
4.1 Canali di segnalazione	5
4.2 Segnalazioni tramite canale interno	5
4.3 Procedura per la segnalazione di illeciti mediante l'applicativo informatico presente nella sezione "Whistleblowing" del sito istituzionale	6
5. Misure di protezione per il segnalante	7
6. Gestione della segnalazione	8
6.1 Ricevimento e valutazione preliminare della Segnalazione	8
6.2 Istruttoria	8
6.3 Provvedimenti Disciplinari	9
7. Tutela della riservatezza dei dati della segnalazione	10
8. Trattamento dei dati personali	11
9. Conservazione	11
10. Disposizioni finali	12

1. Fonte normativa

Con il decreto legislativo del 10 marzo 2023, n. 24 è stata recepita la Direttiva UE 1937/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Il D.Lgs. n. 24/2023 disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Il 15 luglio sono entrate in vigore le nuove Linee guida Anac in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Delibera Anac n. 311 del 12.07.2023).

Il presente disciplinare illustra le modalità operative che l'Autorità intende attuare per la gestione delle segnalazioni di illeciti.

Si rimanda al decreto legislativo citato per l'individuazione dei soggetti segnalatori (art. 3) e dell'oggetto delle segnalazioni (art. 1), garantendone la pedissequa osservazione all'interno del presente disciplinare con particolare attenzione al tema della tutela dei dati personali dei segnalatori.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali, tutela della privacy e tutte le disposizioni normative sovraordinate.

2. Definizioni

Entità di ATO Toscana Centro. Direttore Generale e funzionari amministrativi, collaboratori amministrativi, dirigenti tecnici, funzionari tecnici e tutti gli altri dipendenti e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Ente, nonché, dei lavoratori autonomi, liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività a favore dell'Autorità, dei volontari, tirocinanti retribuiti e non retribuiti.

Facilitatore. Persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.

Piattaforma Digitale. Strumento informatico utilizzato da ATO Toscana Centro come canale di segnalazione in grado di garantire la riservatezza dell'identità dei Segnalanti.

RPCT. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Segnalante. La persona fisica che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni su Violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo. Rientrano tra i Segnalanti le Entità ATO Toscana Centro, nonché tutti coloro che, a diverso titolo, intrattengono rapporti di collaborazione o d'affari con ATO Toscana Centro, ivi compresi i collaboratori, i somministrati, i consulenti, gli agenti, gli intermediari, i fornitori, in relazione alla prestazione lavorativa, di collaborazione o d'affari con ATO Toscana Centro.

Segnalazione. Comunicazione scritta od orale di informazioni avente ad oggetto Violazioni.

Oggetto della segnalazione sono le informazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Violazioni. comportamenti, gli atti o le omissioni che, ai sensi dell'art. 2, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 24/2023, ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica. Tra le violazioni di disposizioni normative nazionali, sono ricompresi:

- gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali riguardanti i seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del

terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

Tra le violazioni di disposizioni normative europee, sono ricompresi:

- le violazioni di disposizioni europee che consistono in: i) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; ii) atti ed omissioni riguardanti il mercato interno; iii) atti e comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni degli atti dell'Unione nei settori sopra richiamati;
- gli illeciti commessi in violazione della normativa UE, così come indicata nell'Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se quest'ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato);
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di cui all'art. 325 del TFUE specificati nel diritto derivato pertinente dell'UE;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'art. 26, paragrafo 2 del TFUE, comprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia d'imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

Tra le violazioni di disposizioni proprie dell'Ente figurano:

- le violazioni di strumenti normativi attinenti agli ambiti definiti nella *compliance* di ATO Toscana Centro o aventi ad oggetto fatti o comportamenti contrari (o in contrasto) con la responsabilità assunta da ATO Toscana Centro di rispettare i diritti umani di singoli individui o di comunità, e riconducibili alle seguenti categorie: (i) salute, sicurezza e incolumità delle comunità locali, (ii) diritti dei lavoratori e (iii) salute e sicurezza occupazionale.

Tra le violazioni non sono più ricomprese:

- le irregolarità che tuttavia possono costituire elementi concreti (indici sintomatici) che possono far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto;
- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, oppure inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con figure gerarchicamente sovraordinate (art. 1, c. 2, lett. a);
- violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea (art. 1, c. 2, lett. c). La materia, infatti, è di esclusiva competenza degli Stati membri e dunque non è ricompresa nell'ambito di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 e quindi nemmeno nel D.Lgs. n. 24/2023, il quale ne dà attuazione all'interno dell'ordinamento.

Segnalazione Anonima. Segnalazione in cui le generalità del Segnalante non siano esplicitate, né siano individuabili in maniera univoca.

Team di Valutazione. Gli organi della Autorità sono:

- a) l'Assemblea. Presieduta dal Dott. Andrea Giorgio (rappresentante del Comune di Firenze), è composta da tutti i sindaci, o loro assessori delegati, ai sensi dell'articolo 35 della L.R. n. 69/2011;
- b) il Direttore Generale. Il Direttore Dott. Dario Baldini è l'organo di amministrazione dell'autorità servizio rifiuti ed è nominato dall'assemblea, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, nell'ambito di una rosa di tre candidati;
- c) il Revisore Unico. Il Revisore Unico dei Conti è il Dott. Alessandro Michelotti nominato, con il suo supplente dall'Assemblea con Deliberazione n. 15 del 13.12.2019, fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui al D.Lgs. n. 88/1992.

Il Consiglio Direttivo ha funzioni consultive e di controllo. Esso è composto da sette membri, nominati dalla Assemblea tra i suoi componenti. Il Consiglio Direttivo formula pareri preventivi sugli atti del Direttore Generale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, e verifica la coerenza dell'attività del Direttore Generale rispetto agli indirizzi formulati dall'Assemblea, informandone la stessa Assemblea.

3. Principi generali

I Destinatari della Procedura, a seconda e nell'ambito delle specifiche competenze attribuite dalla Procedura, devono:

- a) favorire e promuovere la cultura della trasparenza e della legalità e di tolleranza zero verso qualsiasi atto e fenomeno di corruzione in tutti gli ambiti dell'Ente e nei rapporti con i terzi;
- b) effettuare Segnalazioni in buona fede, circostanziate e basate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- c) astenersi da Segnalazioni infondate o non circostanziate, basate su voci non confermate o dicerie, o da Segnalazioni non rientranti nell'oggetto individuato nella presente Procedura;
- d) non utilizzare le Segnalazioni come strumenti per risolvere mere problematiche personali o al solo scopo di danneggiare il segnalato o per motivi opportunistici;
- e) favorire e tutelare il comportamento positivo, l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti o collaboratori che segnalino atti illeciti o comportamenti illegittimi di cui vengano a conoscenza;
- f) prendere seriamente in considerazione le Segnalazioni ricevute e valutarle con scrupolo ed attenzione;
- g) garantire la riservatezza dell'identità e dei dati personali del Segnalante, della/e persona/e oggetto della Segnalazione, dei Facilitatori;
- h) evitare atti di ritorsione o di discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti di chi effettua la Segnalazione. Garantire la medesima tutela (i) ai Facilitatori, (ii) alle persone che sono collegate al Segnalante che potrebbero subire ritorsioni in un contesto lavorativo, come i colleghi di lavoro che abbiano con la persona un rapporto abituale o ricorrente; (iii) alle persone del medesimo contesto lavorativo che siano legate al Segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; (iv) agli enti di proprietà del Segnalante o per i quali ha lavorato, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo;
- i) garantire la tracciabilità del processo relativo alla valutazione della Segnalazione ed all'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti.

È fatto espressamente divieto di:

- effettuare Segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il soggetto segnalato o altri soggetti;

- effettuare Segnalazioni che dagli esiti della fase istruttoria si rilevino prive di riscontro fattuale ed effettuate nella piena consapevolezza dell'insussistenza di una violazione o di una non conformità.

4. Le Segnalazioni

La segnalazione deve essere fatta per la salvaguardia dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione. Non esiste una lista tassativa di illeciti o irregolarità che possono costituire l'oggetto della segnalazione. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte del RPCT nonché da parte di ANAC. In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità;
- altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, se circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie e in tal caso considerate nei procedimenti di vigilanza "ordinari" attuati dall'Ente. L'Ente nel momento in cui riceve una segnalazione, anche anonima, è tenuto a registrarla e a conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione della segnalazione stessa.

4.1 Canali di segnalazione

I canali di segnalazione degli illeciti messi a disposizione dei lavoratori sono: interno, esterno e pubblico.

La segnalazione interna consiste nella comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite uno dei canali di segnalazione interna istituiti dall'ente.

La segnalazione esterna è la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna gestito dall'Anac.

La divulgazione pubblica è la comunicazione che rende di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 24/2023 si può effettuare una segnalazione esterna all'interno del contesto operativo di questo Ente se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

4.2 Segnalazioni tramite canale interno

Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta oppure in forma orale, mediante i seguenti canali.

4.2.1 Segnalazioni in forma scritta

Le segnalazioni in forma scritta possono essere effettuate con modalità informatiche, mediante collegamento alla piattaforma on-line (“piattaforma informatica”):

<https://whistleblowersoftware.com/secure/Ato-Toscana-Centro>

raggiungibile attraverso la sezione dedicata del sito internet della Società.

La piattaforma informatica è conforme alle Linee Guida ANAC e garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

4.2.2 Segnalazioni in forma orale

Le segnalazioni in forma orale sono effettuate con il sistema di messaggistica vocale implementato sulla piattaforma informatica o – su richiesta del segnalante – mediante un incontro diretto, da richiedere sempre mediante la piattaforma informatica.

La gestione di tutti i canali di segnalazione è affidata al RPCT, che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione e del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. L'RPCT rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante richiedendo a quest'ultima, se necessario, integrazioni, dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute, fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Per quanto riguarda la modalità di segnalazione informatizzata, l'Autorità ha scelto un apposito software per la gestione delle segnalazioni di illeciti (Whistleblowing) che risulta pienamente conforme al D.Lgs. n. 24/2023. Tale strumento, come previsto dalle Circolari AgID n. 2 (Servizi IaaS/PaaS) e n. 3 (Servizi SaaS) del 9 aprile 2018, utilizza il servizio SaaS cloud attraverso un server cloud dedicato al servizio whistleblowing dell'Ente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del D.Lgs. n. 24/2023, la gestione del canale di segnalazione interno dell'Autorità è svolta dall'RPCT.

4.3 Procedura per la segnalazione di illeciti mediante l'applicativo informatico presente nella sezione “Whistleblowing” del sito istituzionale

L'applicativo informatico prevede l'accesso sicuro all'applicazione informatizzata delle segnalazioni per tutti gli utenti mediante l'adozione di sistemi di autenticazione che prevedono tecniche di *strong authentication*.

La gestione della segnalazione consente al segnalante di verificare, in qualsiasi momento, lo stato di avanzamento dell'istruttoria e garantisce che nel corso dell'istruttoria, al fine di tutelare la sua identità, lo scambio di messaggi o documenti tra segnalante e istruttore avviene all'interno della piattaforma web.

La procedura si articola nei seguenti passi:

- a) Il segnalante (whistleblower) accede all'applicativo web in modalità anonima oppure, a sua scelta, dichiarando i suoi dati.
- b) Il segnalante inserisce l'illecito da segnalare, le prove documentali e le informazioni che lo riguardano. Come esito dell'invio della segnalazione, l'applicativo rilascia un codice identificativo necessario per i successivi accessi finalizzati all'integrazione di notizie e documenti, registrando la data e l'ora di ricezione. Tali informazioni vengono associate stabilmente alla segnalazione.
- c) Le segnalazioni pervenute al sistema sono accessibili dal Responsabile della prevenzione della corruzione – RPCT - che riceve un allarme via mail al ricevimento di una nuova segnalazione di

illecito o integrazione di una precedente. Le informazioni e la documentazione oggetto di segnalazione sono crittografate dal sistema inclusi i messaggi indirizzati al RPCT, protetti da una doppia chiave pubblica e privata e accessibili in chiaro al solo RPCT. Per il principio del disaccoppiamento, il sistema gestisce separatamente i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione. Solo il RPCT può accedere all'identità del segnalante esclusivamente dietro espresso consenso del "custode" virtuale dell'identità dal segnalante, attraverso l'inserimento di una password.

- d) L'RPCT effettua l'analisi della segnalazione ed eventuali richieste di chiarimenti al segnalante e di integrazione di informazioni e documenti avvengono attraverso l'applicativo tramite un meccanismo di scambio di messaggi interno alla piattaforma.
- e) Nel caso si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto, il Responsabile inoltra, anche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti, la segnalazione ai soggetti competenti:
 - l'Assemblea dei Sindaci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Direttore Generale;
 - il revisore unico;
 - il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori, solo laddove non vi siano ipotesi di reato;
 - l'ufficio procedimenti disciplinari, per eventuali profili di responsabilità disciplinare;
 - l'Autorità giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC, per i profili di rispettiva competenza;
 - il Dipartimento della funzione pubblica.

5. Misure di protezione per il segnalante

I soggetti di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 24/2023 non possono subire alcuna ritorsione a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. Ad essi si applicano le misure di protezione previste dagli articoli da 17 a 22 del D.Lgs. n. 24/2023.

Di seguito sono indicate talune fattispecie riconducibili al concetto di ritorsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m del D.Lgs. n. 24/2023:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;

- k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

6. Gestione della segnalazione

6.1 Ricevimento e valutazione preliminare della Segnalazione

Ricevuta la Segnalazione, il RPCT rilascia al Segnalante avviso di ricevimento della Segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione. Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento il RPCT fornisce riscontro alla Segnalazione.

Se la Segnalazione è eccessivamente generica o incompleta, in caso di Segnalazione non anonima il RPCT contatta il Segnalante per chiedere ulteriori elementi utili alla valutazione preliminare.

Il Team di Valutazione analizza e classifica la Segnalazione, per limitare la trattazione alle sole Segnalazioni rientranti nel perimetro della Procedura.

Ad esito di tale analisi, il Team di Valutazione predisponde un rapporto indicante la tipologia di Segnalazione, la data di ricezione, la data di conclusione della valutazione preliminare e l'esito della stessa (archiviazione o prosecuzione analisi), con la relativa motivazione.

Sono archiviate dal Team di Valutazione le Segnalazioni:

- i. generiche e/o che non costituiscono una "Segnalazione circostanziata";
- ii. palesemente infondate;
- iii. contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria e già chiuse, ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica;
- iv. "circostanziate verificabili" per le quali, alla luce degli esiti delle verifiche preliminari condotte, non emergano elementi tali da supportare l'avvio della successiva fase di istruttoria;
- v. circostanziate non verificabili" per le quali, alla luce degli esiti delle verifiche preliminari, non è possibile, sulla base degli strumenti di indagine a disposizione, compiere ulteriori verifiche sulla veridicità e/o fondatezza della Segnalazione.

Sia nel caso in cui il Team di Valutazione proceda all'archiviazione della Segnalazione, sia nel caso in cui venga avviata l'istruttoria, il RPCT ne dà informazione al Segnalante (solo in caso di Segnalazione non anonima).

6.2 Istruttoria

L'istruttoria sulla Segnalazione ha l'obiettivo di procedere, nei limiti degli strumenti a disposizione del RPCT ad accertamenti, analisi e valutazione specifiche circa la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate, nonché di ricostruire, sulla base della documentazione e delle informazioni ufficiali e di quelle rese disponibili, i processi gestionali e decisionali seguiti. Non rientra nel perimetro di analisi dell'istruttoria, se non nei limiti della manifesta irragionevolezza, il merito delle decisioni gestionali o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, di volta in volta operate dalle strutture/posizioni dell'Ente coinvolte.

Il RPCT cura lo svolgimento dell'istruttoria anche acquisendo dalle strutture interessate gli elementi informativi necessari, coinvolgendo le competenti funzioni dell'Ente ed avvalendosi, se ritenuto opportuno, di consulenti esterni.

Le attività istruttorie relative a fatti segnalati sui quali sia nota l'esistenza di indagini in corso da parte di pubbliche autorità (ad esempio: autorità giudiziarie, ordinarie e speciali, organi amministrativi ed authority indipendenti, investiti di funzioni di vigilanza e controllo) sono sottoposte alla preliminare valutazione delle competenti funzioni dell'Ente, affinché verifichino la compatibilità dell'istruttoria interna con le attività d'indagine/ispettive.

Le attività istruttorie sono svolte ricorrendo, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a:

- dati/documenti dell'Ente utili ai fini dell'istruttoria (ad es. estrazioni da sistemi dell'Ente);
- banche dati esterne (ad es. info provider/banche dati);
- fonti aperte;
- evidenze documentali acquisite presso le strutture dell'Ente;
- ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste, verbalizzate e sottoscritte.

Il RPCT ha inoltre facoltà di svolgere approfondimenti anche direttamente, tramite, ad esempio, audizioni del Segnalante (qualora la Segnalazione non sia avvenuta in forma anonima), del segnalato e/o di altri soggetti citati nella Segnalazione come informati dei fatti, nonché richiedere a tali soggetti la produzione di relazioni informative o documenti.

A conclusione dell'istruttoria, il Team di Valutazione predispone una relazione ("Report Finale") che riporta:

- le attività svolte, i relativi esiti, nonché gli esiti di eventuali precedenti istruttorie svolte sui medesimi fatti o su fatti analoghi a quelli oggetto della Segnalazione;
- un giudizio di ragionevole fondatezza o meno dei fatti segnalati con eventuali indicazioni in merito all'adozione, da parte del competente management – che viene informato sugli esiti dell'istruttoria – delle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi dell'Ente interessati dalla Segnalazione.

6.3 Provvedimenti Disciplinari

6.3.1 *Provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti*

Ricevuto il Rapporto Finale, il Direttore Generale, quale Datore di Lavoro, decide se avviare i procedimenti disciplinari nei confronti del soggetto segnalato ritenuto responsabile della violazione o del comportamento illegittimo e reputato responsabile a seguito dell'analisi e della valutazione.

Qualora sia corresponsabile del fatto oggetto della Segnalazione, il soggetto Segnalante deve avere un trattamento di favore rispetto agli altri corresponsabili, purché nel rispetto della normativa e del CCNL applicabili e delle tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori.

Il Direttore Generale, quale Datore di Lavoro, valuta inoltre se avviare un procedimento disciplinare:

- nei confronti del Segnalante che abbia agito con dolo o colpa grave, accertati e comprovati;
- nei confronti di eventuali autori di comportamenti ritorsivi/discriminatori nei confronti del soggetto Segnalante;
- nei confronti dei soggetti coinvolti nel processo di valutazione ed analisi della Segnalazione che abbiano violato gli obblighi di riservatezza o non abbiano preso in esame la Segnalazione.

I procedimenti disciplinari adottati saranno quelli previsti dal CCNL applicabile, irrogati sulla base dello Statuto dei Lavoratori e nel rispetto del sistema disciplinare aziendale. Oltre alle sanzioni disciplinari, potrà inoltre essere revocata la procura eventualmente conferita al dipendente.

6.3.2 *Provvedimenti nei confronti dei Dirigenti*

Nel caso di violazioni o comportamenti illegittimi posti in essere da un Dirigente saranno applicabili dal Direttore Generale le diverse azioni disciplinari in base al rapporto di lavoro subordinato.

6.3.3 *Provvedimenti nei confronti dei vertici dell'Ente*

Nel caso di violazioni o comportamenti illegittimi posti in essere dal Direttore Generale saranno applicabili dal Presidente dell'Autorità le diverse azioni disciplinari in base al rapporto di lavoro subordinato.

6.3.4 *Misure nei confronti dei soggetti terzi*

In caso di violazione o comportamento illegittimo da parte di terzi legati all'Ente da un rapporto contrattuale, l'Ente valuterà l'adozione degli opportuni rimedi ai sensi del contratto e/o di legge.

6.3.5 *Misure conseguenti ed ulteriori*

Ricevuto il Report Finale il Direttore Generale può informare dei fatti oggetto della Segnalazione l'autorità giudiziaria e/o le autorità di vigilanza.

Il RPCT può indicare al Direttore Generale l'implementazione di eventuali misure di prevenzione che si rendessero necessarie per favorire la promozione della cultura di legalità e trasparenza all'interno dell'Ente e può promuovere l'adozione di eventuali modifiche ed integrazioni alla presente Procedura e dei sistemi di controllo alla luce di un costante monitoraggio della sua applicazione dei risultati ottenuti.

7. Tutela della riservatezza dei dati della segnalazione

Nella procedura di segnalazione interna, viene tutelata la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione, della documentazione ad essa allegata, dell'identità di eventuali soggetti segnalati, di soggetti diversi quali il facilitatore del segnalante e le persone menzionate nella segnalazione, garantendo l'accesso a tali informazioni solo ai soggetti autorizzati (RPCT).

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dargli adeguato seguito.

L'Ente si impegna ad applicare politiche di tutela della riservatezza archiviando le segnalazioni pervenute in forma cartacea in un armadio chiuso a chiave in custodia al solo RPCT.

Nella procedura di segnalazione tramite piattaforma informatica, la tutela della riservatezza avviene mediante l'impiego di strumenti di anonimizzazione dei dati di navigazione tramite il protocollo di trasporto https. Tutti i dati della segnalazione sono criptati con algoritmo di cifratura a blocchi a chiave simmetrica (AES). Per decriptare i dati, quindi per accedervi, è necessario effettuare il login alla piattaforma. Il login è disponibile solo per l'RPCT con attivazione dell'autenticazione a due fattori per maggiore sicurezza. La fruibilità in qualsiasi momento della documentazione custodita all'interno della piattaforma evita il download e la stampa della stessa che, ove indispensabile per fornirla ai soggetti esterni coinvolti nella può essere eseguita dal solo RPCT reinserendo la sua password anche se già loggato.

L'attività degli utenti viene tracciata nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati e di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. I relativi log sono accessibili al solo RPCT, protetti da accessi non autorizzati e sono conservati per il termine di gestione della pratica. Viene evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante.

Nell'ipotesi di segnalazione a mezzo del servizio postale, in forma orale o mediante incontro diretto con l'RPCT, la documentazione (autonomo registro del protocollo, verbale), sarà riposta in un armadio chiuso a chiave.

Qualora per ragioni istruttorie anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata, sarà compito del RPCT adottare la tecnica dell'oscuramento dei dati personali e di ogni altra informazione dalla quale si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante e di tutti gli altri soggetti la cui identità, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, deve rimanere riservata.

Nei casi espressamente previsti dal D.Lgs. n. 24/2023 in cui sia necessario disvelare l'identità del segnalante, sarà compito del RPCT richiedere il rilascio del consenso espresso al segnalante e comunicare per iscritto le ragioni di tale rivelazione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 8, del D.Lgs. n. 24/2023, la segnalazione è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 e s.m.i. La segnalazione e la documentazione ad essa correlata sono altresì escluse dall'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si applica la disciplina dell'obbligo di riservatezza contenuta nell'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023.

8. Trattamento dei dati personali

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003, e del D.Lgs. n. 51/2018. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se accidentalmente raccolti, sono cancellati immediatamente.

La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante ma anche agli altri soggetti quali il facilitatore, la persona coinvolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

Nella sezione del sito internet dell'ente dedicata alla segnalazione di illeciti "Whistleblowing" viene resa nota l'informativa sul trattamento dei dati personali redatta ai sensi dell'art. 13 del regolamento Europeo GDPR n. 2016/679. Nell'informativa sono inserite le seguenti raccomandazioni cui il segnalante, dando il consenso, ai sensi dell'art. 7 del regolamento Europeo GDPR n. 2016/679, conferma anche la lettura:

- *"È opportuno rimuovere riferimenti all'identità del segnalante dalla segnalazione e dai suoi allegati";*
- *"Se per inviare la segnalazione è stato utilizzato il canale informatico è opportuno utilizzare il medesimo canale per tutte le comunicazioni successive da inviare all'Organizzazione".*

9. Conservazione

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 51 del 2018.

10. Disposizioni finali

Il presente disciplinare viene pubblicato permanentemente sul sito web dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" nella sezione dedicata alla segnalazione di illeciti "Whistleblowing".